



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Risorse Umane

Prot. n

GR/39/06

Roma, li

AI DIRETTORI GENERALI
 E COMMISSARI STRAORDINARI
 DELLE ASL DEL LAZIO
 LORO SEDI

AI RESPONSABILI UOC
 PERSONALE A CONVENZIONE
 ASL DEL LAZIO
 LORO SEDI

ALLE OO.SS.
 MMG
 LORO SEDI

LAZIOCREA
 SEDE

OGGETTO: Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 e s.m.i.: articolo 39 comma 14 – incremento del massimale del 30%.

L'ACN del 18 giugno 2020 ha dato attuazione all'articolo 9 del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 12 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, i quali incidono sui contenuti delle disposizioni negoziali del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Le clausole negoziali introdotte restano valide per gli incaricati fino al 31 dicembre 2021.

In attuazione della normativa sopra citata, è consentito ai medici frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale di partecipare alla assegnazione degli incarichi di assistenza primaria ancora vacanti dopo aver espletato tutte le procedure previste dall'articolo 34 del vigente ACN, compresa la procedura disciplinata al comma 17. Nelle more del conseguimento dell'attestato, l'incarico viene conferito come temporaneo, con trasformazione a tempo indeterminato dalla data di acquisizione del titolo.

L'articolo 6 dell'ACN 18 giugno 2020 – massimale di scelte e sue limitazioni (assistenza primaria) ha integrato l'articolo 39 dell'ACN del 23 marzo 2005 aggiungendo il seguente comma:
“14. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12 nonché dall'articolo 12, comma 4 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo che l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. A tal fine, in caso di previsione di limitazione del



Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria

Area Risorse Umane

numero di assistiti in carico, si applica il massimale di 500 scelte limitatamente al restante periodo di frequenza del corso, fatta salva la possibilità per le Regioni, in base alla loro programmazione, di incrementare tale limite fino ad un massimo del 30%, secondo modalità da definire nell'AIR."

Preso atto di quanto previsto dalla suddetta norma, nella riunione del Comitato Regionale del 18 gennaio 2021 si è concordato con le OO.SS. della medicina generale, per i medici di cui trattasi, l'incremento del limite di assistiti in carico nella misura del 30% pari a **650 scelte**, limitatamente al restante periodo di frequenza del corso.

Si invita la società Laziocrea ad effettuare le opportune modifiche nel sistema al fine di consentire alle ASL la fissazione del massimale a 650 scelte.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Eleonora Alimenti

IL DIRETTORE

Massimo Annicchiarico